



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(GENTILONI SILVERI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GIANNINI)**

**e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)**

*(V. Stampato Camera n. 2800)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 6 luglio 2016*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 luglio 2016*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN**

**SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Tagikistan, indicati in seguito come le "Parti Contraenti":

convinti che la cooperazione culturale scientifica e tecnologica costituisca una delle componenti più importanti dei rapporti bilaterali, oltre che uno strumento che ne può assicurare la stabilità, considerando il mutuo interesse nel rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, desiderosi di incrementare la reciproca conoscenza e la collaborazione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**  
**Finalità**

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare programmi e attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i rispettivi Paesi su basi paritarie e di reciprocità. Le Parti Contraenti si impegnano a perseguire tali obiettivi con mutuo sostegno in accordo con la legislazione vigente, in particolare nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l'Italia delle norme contenute nel Trattato di Schengen, e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli Accordi e delle Convenzioni internazionali cui partecipano.

Consapevoli dell'integrazione sempre più intensa che si sviluppa sia a livello europeo sia regionale, le due Parti Contraenti s'impegnano a ricercare forme di collaborazione anche in programmi promossi dalle Regioni italiane, nonché nell'applicazione di programmi multilaterali dell'Unione Europea.

**Articolo 2**  
**Settori di collaborazione**

Le Parti Contraenti assicureranno la collaborazione nei seguenti settori: cultura e arte; musei; biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica.

**Articolo 3**  
**Istruzione universitaria**

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito universitario attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento nelle strutture universitarie.

#### **Articolo 4** **Istruzione scolastica**

Nel settore scolastico e dell'istruzione le Parti Contraenti s'impegnano a collaborare per incrementare:

- a) gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
- b) gli scambi di docenti ed esperti, nonché di informazioni relative a istituzioni, organizzazioni e imprese collegate con l'istruzione e con la formazione, anche al fine di migliorare le tecniche e i materiali didattici.

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonché le iniziative di associazioni, enti ed organismi locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della collaborazione internazionale in ambito educativo.

#### **Articolo 5** **Promozione della lingua e della letteratura**

Le Parti Contraenti favoriranno le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altro Paese.

A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le Università e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettori, nonché l'istituzione in via sperimentale di sezioni di tipo bilingue in regime di reciprocità.

Le Parti Contraenti incoraggeranno, inoltre, l'elaborazione e la pubblicazione di vocabolari tagiko-italiano e italiano-tagiko.

#### **Articolo 6** **Borse di studio**

Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilità e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca e/o periodi di formazione in settori professionali e artigianali presso università o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.

#### **Articolo 7** **Collaborazione culturale e artistica**

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione culturale e artistica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le università, i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

- a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree culturali concordate;
- b) visite reciproche di personale tecnico e scientifico, nonché di operatori delle arti visive e dello spettacolo, al fine di incrementare gli scambi e le esperienze nei relativi settori di competenza;
- c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni a carattere culturale ed artistico.

#### **Articolo 8** **Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte**

Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

**Articolo 9****Collaborazione nel campo dello sport e nel settore giovanile**

Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Si favorirà la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze ed iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

**Articolo 10****Collaborazione nel campo dei media**

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, che potranno pervenire ad intese dirette.

**Articolo 11****Cooperazione scientifica e tecnologica**

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno i rapporti tra le università, i centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

- a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
- b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi di esperienze;
- c) le attività scientifiche presso gli istituti di ricerca, le università, gli archivi, le biblioteche ed i musei dell'altra Parte, comprese le ricerche congiunte e le spedizioni sul campo;
- d) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico e tecnologico.

**Articolo 12****Organi coordinatori**

Gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione del presente Accordo saranno per la Parte Italiana il Ministero degli Affari Esteri e per la Parte Tagika il Ministero degli Affari Esteri.

**Articolo 13****Trasferimento tecnologico e tutela della proprietà intellettuale**

Le Parti Contraenti, fatti salvi i diritti afferenti alla proprietà intellettuale, favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonché attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

**Articolo 14****Commissione mista**

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

**Articolo 15**  
**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

**Articolo 16**  
**Modifiche**

Il presente Accordo potrà essere integrato e modificato con il consenso delle Parti Contraenti. Le eventuali integrazioni e modifiche verranno formalizzate con gli specifici Protocolli che saranno parte integrante dell'Accordo ed entreranno in vigore con le procedure di cui al precedente articolo 15.

**Articolo 17**  
**Impegni relativi ad altri accordi internazionali**

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti nei confronti degli altri accordi internazionali.

**Articolo 18**  
**Risoluzione delle controversie**

Le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale e tramite consultazione.


**Articolo 19**  
**Durata e validità**

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.


Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti Contraenti.

Fatto a ..... DUSHANBE ..... il 22/5/2007 ....., in due originali nelle lingue italiana, tagika e inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN



**AGREEMENT BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**

**AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

**ON CULTURAL, SCIENTIFIC, AND TECHNOLOGICAL COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Tajikistan, hereafter the "Contracting Parties",  
CONVINCED that cultural, scientific, and technological cooperation is one of the most important components of bilateral relations as well as being an instrument that can ensure their stability;  
CONSIDERING their mutual interest in strengthening the bonds of friendship that exist between the two countries;  
WISHING to enhance mutual understanding and cooperation by developing cultural, scientific, and technological relations,

have hereby agreed as follows:

**Article 1**

**Scope**

This Agreement is intended to develop programmes and activities to foster better mutual understanding, to promote their respective cultural heritages and strengthen cultural, scientific, and technological cooperation between their two countries on the basis of equality and reciprocity. The Contracting Parties shall pursue these purposes by providing mutual support in compliance with current legislation, and in particular in compliance with their respective national legislation regarding immigration, and as far as Italy is concerned the provisions of the Schengen Treaty, and their obligations ensuing from the international Agreements and Conventions to which they are parties.

Mindful of the increasingly close integration taking place at both the European and the regional levels, the Contracting Parties shall also seek forms of cooperation in programmes promoted by the Italian Regions and by implementing multilateral programmes of the European Union.

**Article 2**

**Areas of cooperation**

The Contracting Parties shall cooperate in the following areas: culture and arts; museums; libraries; safeguarding, enhancing and promoting each country's archive and documentary assets; university education and inter-university cooperation; science and technology; tourism; exchange of information and updated documentation on their educational systems.

**Article 3**

**University education**

The Contracting Parties shall develop exchanges of experience and know-how acquired in their universities through seminars, exchanges of lecturers, conferences, and specialisation courses in their academic establishments.

**Article 4****School education**

In the area of schools and education, the Contracting Parties shall cooperate in order to increase:

- a) exchanges of experiences concerning the teaching methods, materials and curricula used in each country's school systems;
- b) exchanges of teachers and experts, and of information on the institutions, organisations, and undertakings involved in education and vocational training, also for the purposes of improving teaching techniques and materials.

The Contracting Parties shall encourage cooperation between their public institutions with responsibility for addressing the youth issues, and initiatives of their respective associations, entities, and local organisations for the exchange of experiences on important issues of relevance to international cooperation in the field of education.

**Article 5****Promotion of the language and literature**

The Contracting Parties shall encourage initiatives to foster and disseminate the knowledge and teaching of their languages in the territory of the other Party.

To this end, each Party shall increase the study of the language and literature of the other Party in the universities and secondary schools by increasing the number of chairs and lectorships, and by experimentally instituting bilingual sections, on the basis of reciprocity.

The Contracting Parties shall also encourage the production and publication of Tajik-Italian and Italian-Tajik dictionaries.

**Article 6****Scholarships**

Within the bounds of their possibilities and on a reciprocal basis, the Contracting Parties shall provide citizens of the other Party with scholarships for students and teachers for university courses and research projects and/or periods of training in professional and handicraft sectors at universities or higher education establishments in subjects of specific interest to both Parties.

**Article 7****Cultural and artistic cooperation**

The Contracting Parties shall foster cultural and artistic cooperation and facilitate the establishment of joint relations between organisations, universities, research establishments and other public and private entities in each Country in areas of joint interest to the Parties, and in the following forms:

- a) joint implementation of studies, research projects, and training in agreed areas of culture;
- b) exchange of visits by technical and scientific personnel, and by personnel dealing on the visual and the performing arts, in order to increase exchanges and experiences in their respective fields of competence;
- c) joint organisation of conferences, seminars, exhibitions, performances and other cultural and artistic events.

**Article 8****Cooperation to combat the illicit traffic in works of art**

The Contracting Parties shall establish close cooperation to implement measures to prevent and combat the illicit traffic in works of art, cultural property, archaeological remains, documents and other objects of historical, artistic and demioethnoanthropological interest, and exchange of police intelligence aimed at combating criminal activities concerning the illegal trading of works of art.

The Contracting Parties, in accordance with their respective national legislation, shall act in compliance with the obligations of the UNESCO International Convention of 1970 on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Cultural Property, and in compliance with the principles of the Unidroit Convention of 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

**Article 9****Cooperation in the field of sports and youth**

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the field of sport and youth through study visits, competitions, and other appropriate initiatives. Cooperation shall be encouraged between their public and private organisations concerned with youth issues, in order to foster exchanges of experiences and initiatives on matters of international importance.

**Article 10****Cooperation in the field of the mass media**

The Contracting Parties shall encourage cooperation between their public radio and television broadcasting systems, which may establish direct agreements between themselves.

**Article 11****Scientific and technological cooperation**

The Contracting Parties shall promote scientific and technological cooperation and facilitate relations between universities, research establishments and other public and private entities of both countries, in areas of common interest to the Parties, and in the following forms:

- a) jointly implemented studies, research projects, and educational schemes in agreed scientific areas;
- b) exchange of visits by scientific and technical personnel in order to conduct research projects and to increase exchanges of experiences;
- c) scientific activities at research institutions, universities, archives, libraries and museums belonging to the other Party, including joint research and field visits;
- d) jointly organised conferences, seminars and other scientific and technological events.

**Article 12****Coordinating bodies**

The national bodies responsible for coordinating the implementation of this Agreement shall be, for the Italian Party, the Ministry of Foreign Affairs, and for the Tajik Party, the Ministry of Foreign Affairs.

**Article 13****Technology transfer and the protection of intellectual property**

Without jeopardy to intellectual property rights, the Contracting Parties shall encourage exchanges of technological information and joint scientific cooperation activities for the purposes of technology transfer.

**Article 14****Joint Committee**

To implement this Agreement, both Parties shall establish a Joint Committee to examine progress made in the field of cultural and scientific/technological cooperation and to implement multi-year Executive Programmes. This Committee shall meet alternatively in the capitals of both Parties on dates to be agreed through the diplomatic channels.

**Article 15****Entry into force**

This Agreement shall come into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties will officially signify the completion of their internal ratification procedures.

**Article 16****Amendments**

This Agreement may be supplemented and modified with the consent of both Contracting Parties. Any supplements and amendments shall be formally agreed in specific Protocols which shall form an integral part of the Agreement and enter into force following the procedure established in Article 15 above.

**Article 17****Commitments under other international agreements**

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations of the Contracting Parties under other international agreements.

**Article 18****Dispute settlement**

Any disputes that may arise relating to the interpretation and application of this Agreement shall be resolved between the Contracting Parties by negotiation and through consultation.

**Article 19****Duration and validity**

This Agreement shall be of unlimited duration. It may be denounced, by notification, at any time by either of the Contracting Parties, in which case the denunciation shall become effective six months following the date of service of that notification.

In the event that this Agreement is denounced, all the programmes already begun and not yet completed shall continue until their conclusion, unless otherwise decided by both Contracting Parties.

Done in.....DUSHANBE..... on...22/05/2007... in two original texts in the Italian, Tajik and English languages. In the event of any dispute regarding the interpretation, the English language text shall be authentic.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN



*Yev. Constantino*